

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1229

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FANTOLA e SANCIU

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 2006

Istituzione in Sassari di una sezione distaccata del tribunale
amministrativo regionale della Sardegna

ONOREVOLI SENATORI. - Nel nostro paese la giustizia amministrava, al pari di quella ordinaria, soffre di ritardi e lungaggini che rendono il processo amministrativo un vero calvario, per il cittadino e le istituzioni.

Sappiamo bene, perché più volte si è avuto modo di esaminarli, quali e quanti siano i motivi di questi ritardi e di queste inefficienze, in buona parte riconducibili ad un cronico debito di organico, ad una mancanza di fondi, ad una inadeguatezza delle strutture che ospitano i tribunali amministrativi regionali.

L'impegno ed il lavoro alacre dei tanti operatori impegnati, dai magistrati al personale amministrativo, spesso non bastano.

In Sardegna, ancor più che in altre regioni, la situazione della giustizia amministrativa richiede un intervento.

In occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2006, il presidente del tribunale amministrativo regionale (TAR) della Sardegna non ha mancato di sottolineare come la mole di lavoro che incombe sul TAR della regione sia in crescita e come questo potrebbe portare ad un allungamento dei tempi d'attesa, già in molti casi inaccettabili. Come non ha mancato di richiamare l'attenzione su una questione annosa, l'istituzione di una sezione distaccata del Tribunale amministrativo regionale della Sardegna a Sassari.

Questa istituzione, oggetto del presente disegno di legge, potrebbe sensibilmente ridurre il carico di lavoro ad ora pendente sulla sede di Cagliari.

Le argomentazioni di natura finanziaria, che più volte sono state considerate ostative alla effettiva istituzione di una sede distaccata del TAR della Sardegna a Sassari, con circoscrizione che ricomprenda le province

di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro, vanno attentamente riconsiderate e non possono costituire un impedimento ancora a lungo.

Vanno riconsiderate perché la Sardegna, non sempre a torto, in troppi campi lamenta una attenzione spesso inadeguata per i servizi, le infrastrutture ed i fondi che le derivano dallo Stato, ma soprattutto alla luce dei potenziali costi che i tempi di un processo amministrativo troppo lungo possono portare.

Se infatti, alla luce delle numerose sentenze della Cassazione in tal senso, facessero seguito domande risarcitorie relative ai danni patiti a causa dei tempi processuali troppo lunghi o della mancanza delle sentenze amministrative, l'esborso per lo Stato sarebbe di gran lunga maggiore a quello necessario a garantire il funzionamento di una nuova sezione distaccata del TAR.

Ma c'è un altro motivo che ci spinge a presentare questo disegno di legge. Il bisogno impellente di restituire credibilità alle istituzioni giudiziarie, in generale nel nostro paese, in particolare nella regione Sardegna. L'istituzione di una sezione distaccata del TAR a Sassari si tramuterebbe per i cittadini e per il tessuto sociale sardo nella possibilità di godere di una giustizia amministrativa caratterizzata da tempi più brevi e soprattutto certi.

Non sono certo aspetti secondari. Non lo sono soprattutto se si guarda all'impatto sociale che le materie di competenza della giustizia amministrativa hanno su una popolazione come quella della Sardegna: opere pubbliche, servizi, demanio e utilizzo del patrimonio demaniale sono infatti temi particolarmente sensibili in una realtà come quella sarda.

Non è infine trascurabile come la configurazione geografica e territoriale della Sardegna, associata ad un sistema di trasporti caratterizzato da un modesto livello di servizio, determini elevati tempi di spostamento e reali problemi di confortevolezza nei collegamenti dalle aree più marginali dell'isola alla città di Cagliari. L'istituzione in Sassari

di una sezione staccata migliorerebbe, invece, l'accesso di tutta la popolazione sarda alla giustizia amministrativa.

Con il presente disegno di legge, sul quale speriamo di potere ottenere la convergenza più ampia possibile, intendiamo quindi porre un rimedio strutturale e duraturo alla difficile situazione della giustizia amministrativa sarda.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nella regione Sardegna è istituita una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale, con sede in Sassari e con circoscrizione comprendente le province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro.

Art. 2.

1. I ruoli organici del personale di magistratura, del personale di segreteria e di quello ausiliario della sezione distaccata di cui all'articolo 1 sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato.

2. Per l'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo i posti in organico dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale, di primi refendari e di referendari, nonché del personale direttivo, di concetto, di dattilografia, ausiliario, di cui rispettivamente alle tabelle A, C, D, F e G allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, sono incrementati dei posti di cui alla tabella allegata alla presente legge.

Art. 3.

1. Il funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1 è disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, nonché dalla legge 27 aprile 1982, n. 186.

Art. 4.

1. La data di inizio del funzionamento della sezione distaccata di cui all'articolo 1 è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. I ricorsi afferenti i territori delle province di Sassari, Olbia-Tempio e Nuoro, pendenti presso il tribunale amministrativo regionale della Sardegna, sono trasferiti alla sezione distaccata di cui all'articolo 1 entro due mesi dalla data di insediamento della sezione stessa.

2. I ricorsi proposti dopo la data di entrata in vigore della presente legge e prima dell'entrata in funzione della sezione distaccata di cui all'articolo 1 sono depositati presso la segreteria del tribunale amministrativo regionale della Sardegna che li trasmette alla segreteria della sezione distaccata di cui all'articolo 1 non appena questa sia entrata in funzione.

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA
(articolo 2)INTEGRAZIONI ALLE TABELLE A, C, D, F E G ALLEGATE ALLA
LEGGE 27 APRILE 1982, N. 186

Ruoli del personale	Qualifica funzionale e livello retributivo	Posti in aumento
<i>Tabella A</i>		
Ruolo del personale di magistratura Consiglieri di tribunale amministrativo regionale - Primi referendari - Referendari		5
<i>Tabella C</i>		
Direttore di segreteria	VII	1
<i>Tabella D</i>		
Segretario	VI	2
<i>Tabella F</i>		
Coadiutore dattilografo	IV	3
<i>Tabella G</i>		
Commesso	II	2
Agente tecnico	II	1

